

COMUNE DI ROSSANA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22

OGGETTO:

AGEVOLAZIONI FISCALI SULLA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO E GPL PER LE ZONE MONTANE CLASSIFICATE IN FASCIA E - INDIVIDUAZIONE PORZIONI TERRITORIALI EDIFICATE NON METANIZZATE - AGGIORNAMENTO

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **VENTITRE** del mese di **LUGLIO** alle ore venti e minuti trenta nella solita Sala delle Riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consesso in seduta **PUBBLICA** di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DEGIOVANNI Giuliano - Presidente	Sì
2. BARILE Patrizio - Consigliere	Sì
3. BARBERO Manuele - Consigliere	Sì
4. BOERO Antonella - Consigliere	Giust.
5. BARBERIS Andrea - Consigliere	Sì
6. BURZIO Wanda Beatrice - Consigliere	Sì
7. SERVETTI Paola - Consigliere	Sì
8. ROSSO Marta - Consigliere	Sì
9. CIVALLERI Paolo - Consigliere	Sì
10. PONSO Paolo - Consigliere	Sì
11. GIOLITTI Massimiliano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **PARA DR.SSA MONICA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **DEGIOVANNI Giuliano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 12 delle Legge n. 488 del 23.12.1999 al quarto comma prevede che:
 - con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 5, della Legge 23.12.1998, n. 448 emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente Legge, la lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della citata Legge n. 448 del 1998 è sostituita dalla seguente:

"c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto [decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993](#) e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto [decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993](#), esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno".

-

- L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 settembre 2000 n. 268, convertito in Legge 23 novembre 2000 n. 354, ha specificato che ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, **per "frazioni di comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;**
- L'art. 27, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha inserito nell'articolo di cui al precedente punto dopo le parole "n. 412", le seguenti: **"ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale"**;
- La deliberazione dell'Agenzia delle Dogane del 23 gennaio 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.01.2001, ha determinato l'ambito e le modalità di applicazione del beneficio di cui sopra;
- L'art. 13, comma 2 della L. 448 del 28.12.2001, finanziaria 2002, recita:
"in attesa della revisione organica del regime tributario dei prodotti energetici, per gli anni 2002 e 2003, i benefici di cui all'art. 8 comma 10, lettera c) della L. 488 del 23.12.1998, come sostituito dal comma 4 art. 12 della Legge 23.12.1999, n. 488 relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26.08.1993, sono concessi alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale

individuare da apposita delibera del Consiglio Comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale”;

- L'art. 17 bis del Decreto Legge 147/2003 recante “Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali” successivamente convertito in Legge recita al comma 2:

“all’art.8, comma 10, lettera c), numero 4) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’art. 12 della Legge 23.dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l’ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione;

Considerato che:

- Dette agevolazioni sono state prorogate da ultimo al 31/12/2011 per effetto dell’art. 2, comma 13 della L. 22/12/2008 n. 203 - Legge Finanziaria 2009 e dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane di Roma con nota prot. 178604 R.U. del 31.12.2009 con la quale si precisa che la previsione di cui al citato art. 2, non è stata reiterata nelle successive leggi finanziarie relative agli anni 2010 e 2011 e che pertanto, prosegue la suddetta nota, *“il beneficio di cui all’art. 8, comma 10 lettera c) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadano nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come ... porzioni edificate ... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse”*.
- Le successive Leggi di Bilancio non hanno abrogato tale beneficio fiscale e pertanto lo stesso è tuttora applicabile.

Rilevato che l’agevolazione in argomento è stata disciplinata in origine dal Comune di Rossana con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2010;

Riscontrato che, in relazione alla recente estensione della metanizzazione nella frazione Ruà Pilone, occorre procedere all’aggiornamento della planimetria riportante la *perimetrazione delle aree dove non è applicabile la detrazione fiscale per combustibile da riscaldamento in quanto fornite dalla rete di distribuzione del gas;*

Dato atto che la perimetrazione è stata aggiornata a seguito della comunicazione da parte della società Italgas Reti di avvenuta ultimazione dei lavori in reg. Ruà Pilone con decorrenza 21/04/2026 :

Ritenuto pertanto necessario procedere in merito apportando ai precedenti atti deliberativi le modifiche richiamate come rappresentato sulle due planimetrie allegate al presente atto;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (attribuzioni del Consiglio);

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267,

Dopodichè con votazione espressa in forma palese e con n. 10 voti favorevoli, n. _/_ contrari e n. _/_ astenuti su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti;

DELIBERA

- 1) Di individuare, ai fini dell’applicazione delle misure agevolative inerenti la riduzione del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per riscaldamento, come previsto dall’art. 8, comma 10, lettera c) punto 4 della Legge 23.12.1998, n. 448 come modificato dall’art. 12 comma 4 della Legge 23.12.1999 n° 488, tutte le frazioni e case sparse, quali porzioni territoriali edificate fuori dal centro abitato dove ha sede la Casa Comunale, non metanizzate, ad esclusione del Concentrico, Regione Molino Varaita, Regione Miragli e Regione Ruà Pilone, come da allegata planimetria;
- 2) Di approvare la planimetria, parte integrante del presente atto, con individuata la delimitazione delle aree metanizzate ove non si applica l’agevolazione fiscale;
- 3) Di trasmettere il presente verbale al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in adempimento a quanto previsto dalla norma citata in premessa.
- 4) Di disporre, inoltre, la pubblicazione sul sito web del Comune ai fini della compiuta attuazione delle agevolazioni di che trattasi in favore dei soggetti aventi diritto;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento:
 - non comporta oneri a carico del Comune.

- è sostitutivo della precedente deliberazione del consiglio n. 7 del 29/03/2010.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'esigenza di perseguire gli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Dato atto che il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

Con voti favorevoli 10 su 10 presenti e n. 10 votanti rilevati, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
DEGIOVANNI Giuliano

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
PARA DR.SSA MONICA
